

DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010 n. 78
coordinato con la legge di conversione 30 luglio 2010 n. 122

omissis

vedi art 19 comma 14

Titolo II

CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA

Art 19 Aggiornamento del catasto

1. A decorrere dalla data del 1 gennaio 2011 è attivata l'«Anagrafe Immobiliare Integrata» costituita e gestita dall'Agenzia del Territorio secondo quanto disposto dall'art 64 del DLGS 30 luglio 1999 n. 300 ((attivando le idonee forme di collaborazione con i comuni in coerenza con gli articoli 2 e 3 del proprio statuto.)) L'Anagrafe Immobiliare Integrata attesta ai fini fiscali lo stato di integrazione delle banche dati disponibili presso l'Agenzia del Territorio per ciascun immobile, individuandone il soggetto titolare di diritti reali.

2. L'accesso ((gratuito)) all'Anagrafe Immobiliare Integrata è garantito ai Comuni sulla base di un sistema di regole tecnico-giuridiche emanate ((entro e non oltre sessanta giorni dal termine di cui al comma 1)) con uno o più decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

((2-bis. I decreti di cui al comma 2 devono assicurare comunque ai comuni la piena accessibilità ed interoperabilità applicativa delle banche dati con l'Agenzia del territorio relativamente ai dati catastali anche al fine di contribuire al miglioramento ed aggiornamento della qualità dei dati secondo le specifiche tecniche e le modalità operative stabilite con i medesimi decreti.))

3. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze viene disciplinata l'introduzione dell'attestazione integrata ipotecario-catastale, prevedendone le modalità di erogazione, gli effetti nonché la progressiva implementazione di ulteriori informazioni e servizi. Con il predetto decreto sono inoltre fissati i diritti dovuti per il rilascio della predetta attestazione.

4. ((Fatto salvo quanto previsto dall'art 66 del DLGS 31 marzo 1998 n. 112 e successive modificazioni,)) la consultazione delle banche dati del catasto terreni, censuaria e cartografica del catasto edilizio urbano nonché dei dati di superficie delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria è garantita ((a titolo gratuito)) ai Comuni su tutto il territorio nazionale, ad esclusione delle Province autonome di Trento e Bolzano, attraverso il Sistema telematico, il Portale per i Comuni ed il Sistema di interscambio gestiti dall'Agenzia del Territorio.

5. ((Nella fase di prima attuazione, al fine di accelerare il processo di aggiornamento e allineamento delle banche dati catastali,)) le funzioni catastali connesse all'accettazione e alla registrazione degli atti di aggiornamento sono svolte dai Comuni e dall'Agenzia del Territorio sulla base di un sistema di regole tecnico-giuridiche uniformi ((e in attuazione dei principi di flessibilità, gradualità, adeguatezza, stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta)) del Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa ((presso)) la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, ((entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.)) Le suddette regole tecnico-giuridiche costituiscono principi fondamentali dell'ordinamento e si applicano anche nei territori delle Regioni a statuto speciale. Ove non esercitate dai Comuni, le attività connesse alle predette funzioni sono esercitate dall'Agenzia del Territorio sulla base del principio di sussidiarietà.

((5-bis. Per assicurare l'unitarietà del sistema informativo catastale nazionale e in attuazione dei principi di accessibilità ed interoperabilità applicativa delle banche dati, i comuni utilizzano le applicazioni informatiche e i sistemi di interscambio messi a disposizione dall'Agenzia del territorio anche al fine di contribuire al miglioramento dei dati catastali secondo le specifiche tecniche ed operative formalizzate con apposito decreto del

Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

5-ter. Presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali è costituito, senza oneri per la finanza pubblica, un organo paritetico di indirizzo sulle modalità di attuazione e la qualità dei servizi assicurati dai comuni e dall'Agenzia del territorio nello svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo. L'organo paritetico riferisce con cadenza semestrale al Ministro dell'economia e delle finanze che può proporre al Consiglio dei Ministri modifiche normative e di sviluppo del processo di decentramento.))

6. Sono in ogni caso mantenute allo Stato e sono svolte dall'Agenzia del Territorio le funzioni in materia di:

a) individuazione di metodologie per l'esecuzione di rilievi ed aggiornamenti topografici e per la formazione di mappe e cartografie catastali;

b) controllo della qualità delle informazioni catastali e dei processi di aggiornamento degli atti;

c) gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali e dei flussi di aggiornamento delle informazioni di cui alla lettera b) anche trasmessi con il Modello unico digitale per l'edilizia assicurando il coordinamento operativo per la loro utilizzazione ai fini istituzionali attraverso il sistema pubblico di connettività e garantendo l'accesso ai dati a tutti i soggetti interessati;

d) gestione unitaria dell'infrastruttura tecnologica di riferimento per il Modello unico digitale per l'edilizia ((sulla base di regole tecniche uniformi stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;))

e) gestione dell'Anagrafe Immobiliare Integrata;

f) vigilanza e controllo sullo svolgimento delle funzioni di cui al comma 5 nonchè poteri di applicazione delle relative sanzioni determinate con decreto di natura regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze, emanato previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

7. L'Agenzia del Territorio entro il 30 settembre 2010 conclude le operazioni previste dal secondo periodo dell'art 2 comma 36 del DL 3 ottobre 2006 n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006 n. 286 e successive modificazioni.

8. Entro il 31 dicembre 2010 i titolari di diritti reali sugli immobili che non risultano dichiarati in Catasto individuati secondo le procedure previste dal predetto art 2 comma 36 del citato DL n. 262 del 2006, con riferimento alle pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale effettuate dalla data del 1 gennaio 2007 alla data del 31 dicembre 2009, sono tenuti a procedere alla presentazione ai fini fiscali della relativa dichiarazione di aggiornamento catastale. L'Agenzia del Territorio, successivamente alla registrazione degli atti di aggiornamento presentati, rende disponibili ai Comuni le dichiarazioni di accatastamento per i controlli di conformità urbanistico-edilizia attraverso il Portale per i Comuni.

9. Entro il medesimo termine del 31 dicembre 2010 i titolari di diritti reali sugli immobili oggetto di interventi edilizi che abbiano determinato una variazione di consistenza ovvero di destinazione non dichiarata in Catasto, sono tenuti a procedere alla presentazione, ai fini fiscali, della relativa dichiarazione di aggiornamento catastale. ((Restano salve le procedure previste dal comma 336 dell'art 1 della legge 30 dicembre 2004 n. 311 nonchè le attività da svolgere in surroga da parte dell'Agenzia del territorio per i fabbricati rurali per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali individuati ai sensi dell'art 2 comma 36 del DL 3 ottobre 2006 n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006 n. 286 nonchè quelle di accertamento relative agli immobili iscritti in catasto come fabbricati o loro porzioni in corso di costruzione o di definizione che siano divenuti abitabili o servibili all'uso cui sono destinati.))

10. Se i titolari di diritti reali sugli immobili non provvedono a presentare ai sensi del comma 8 le dichiarazioni di aggiornamento catastale entro il termine del 31 dicembre 2010, l'Agenzia del Territorio, nelle more dell'iscrizione in catasto attraverso la predisposizione delle dichiarazioni redatte in conformità al decreto ministeriale 19 aprile 1994 n. 701, procede all'attribuzione ((con oneri a carico dell'interessato da determinare con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio da emanare entro il 31 dicembre 2010)) di una rendita presunta da iscrivere transitoriamente in catasto anche sulla base degli elementi tecnici forniti dai Comuni. Per tali operazioni l'Agenzia del Territorio può stipulare apposite convenzioni con gli Organismi rappresentativi delle categorie professionali.

11. Se i titolari di diritti reali sugli immobili non provvedono a presentare ai sensi del comma 9 le dichiarazioni di aggiornamento catastale entro il termine del 31 dicembre 2010, l'Agenzia del Territorio procede agli accertamenti di competenza anche con la collaborazione dei Comuni. Per tali operazioni l'Agenzia del Territorio può stipulare apposite convenzioni con gli Organismi rappresentativi delle categorie professionali.

12. A decorrere dal 1 gennaio 2011 l'Agenzia del Territorio, sulla base di nuove informazioni connesse a verifiche tecnico-amministrative, da telerilevamento e da sopralluogo sul terreno, provvede ad avviare un monitoraggio costante del territorio, individuando, in collaborazione con i Comuni, ulteriori fabbricati che non risultano dichiarati al Catasto. In tal caso si rendono applicabili le disposizioni di cui al citato articolo 2 comma 36 del DL n. 262 del 2006. Qualora i titolari di diritti reali sugli immobili individuati non ottemperino entro il termine previsto dal predetto articolo 2 comma 36, l'Agenzia del Territorio procede all'attribuzione della rendita presunta ai sensi del comma 10. Restano ((salve le procedure previste dal comma 336 dell'art 1 della legge 30 dicembre 2004 n. 311. Restano altresì fermi i poteri di controllo dei comuni in materia urbanistico-edilizia e l'applicabilità delle relative sanzioni.))

13. Gli Uffici dell'Agenzia del Territorio, per lo svolgimento delle attività istruttorie connesse all'accertamento catastale si avvalgono delle attribuzioni e dei poteri di cui agli articoli 51 e 52 del DPR 26 ottobre 1972 n. 633.

14. All'art 29 della legge 27 febbraio 1985 n. 52 è aggiunto il seguente comma:

«1-bis. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ((ad esclusione dei diritti reali di garanzia,)) devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, ((sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale.))

Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari.»

15. La richiesta di registrazione di contratti, scritti o verbali, di locazione o affitto di beni immobili esistenti sul territorio dello Stato e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, deve contenere anche l'indicazione dei dati catastali degli immobili.

La mancata o errata indicazione dei dati catastali è considerata fatto rilevante ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro ed è punita con la sanzione prevista dall'art 69 del DPR 26 aprile 1986 n. 131.

16. Le disposizioni di cui ai commi 14 e 15 si applicano a decorrere dal 1 luglio 2010.

((Nel rispetto dei principi desumibili dal presente articolo, nei territori in cui vige il regime tavolare le regioni a statuto speciale e le province autonome adottano disposizioni per

l'applicazione di quanto dallo stesso previsto al fine di assicurare il necessario coordinamento con l'ordinamento tabolare.

16-bis. All'art 58 del DL 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, al comma 7 sono aggiunte in fine le seguenti parole: «anche per quanto attiene all'alienazione degli immobili di cui alla legge 24 dicembre 1993 n. 560»))

Art 20 Adeguamento alle disposizioni comunitarie delle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore

1. A fini di adeguamento alle disposizioni adottate in ambito comunitario in tema di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore di cui all'art 49 commi 1, 5, 8, 12 e 13 del DLGS 21 novembre 2007 n. 231 sono adeguate all'importo di **euro cinquemila**.

2. In ragione di quanto disposto dal comma 1 ed al fine di rafforzarne l'efficacia, al DLGS 21 novembre 2007 n. 231 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nell'art 49, al comma 13 le parole: «30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2011»;

b) all'art 58, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma:

«Per le violazioni previste dai precedenti commi, la sanzione amministrativa pecuniaria non può comunque essere inferiore nel minimo all'importo di tremila euro. Per le violazioni di cui al comma 1 che riguardano importi superiori a cinquantamila euro la sanzione minima è aumentata di cinque volte. Per le violazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 che riguardano importi superiori a cinquantamila euro le sanzioni minima e massima sono aumentate del cinquanta per cento.»

((**2-bis.** È esclusa l'applicazione delle sanzioni di cui all'art 58 del DLGS 21 novembre 2007 n. 231 per la violazione delle disposizioni previste dall'art 49 commi 1, 5, 8, 12 e 13 del medesimo decreto commesse nel periodo dal 31 maggio 2010 al 15 giugno 2010 e riferite alle limitazioni di importo introdotte dal comma 1 del presente articolo.))

Art 21 Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate

1. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di importo non inferiore a euro tremila. Per l'omissione delle comunicazioni ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui all'art 11 del DLGS 18 dicembre 1997 n. 471.

omissis

Art 56 Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.